



SENTENZA N.225/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74326** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 15.04.2024 ad istanza del Sig. (omissis) (C.F.: (omissis)) presso lo studio dell'Avv. Sabrina Mautone, che lo rappresenta e difende, giusta mandato per atto separato, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it; *contro*

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E) in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, Via Medina, n. 61;

per l'annullamento

della Determinazione n. 105202400006265, del 20.03.2024, resa dall'INPS, Direzione Provinciale di Avellino, con la quale è stata rigettata la richiesta del 7.02.2024 inoltrata dal ricorrente per il

conferimento della pensione privilegiata derivante dal riconoscimento

dell'infermità: "esiti di IMA trattato con PTCA";

nonché per il riconoscimento

del diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata;

e la conseguente condanna

dell'INPS alla corresponsione della suddetta pensione privilegiata derivante dal riconoscimento dell'infermità predetta come dipendente da causa di servizio, a far data dalla domanda del 7.02.2024.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 17.06.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Piera Pagnano.

FATTO

1. Il ricorrente, con il ricorso oggetto del presente giudizio, esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Interno, presso la Questura di Avellino, come Funzionario Amministrativo di Area Terza, Fascia Retributiva F1.

Nel corso del rapporto di lavoro, la Commissione medica di verifica di Avellino ebbe a giudicare il Sig.(omissis) affetto da "esiti di IMA trattato con PTCA", giudicando tale infermità ascrivibile alla Tabella A, settima categoria, ai fini dell'equo indennizzo, e fissando la data di conoscibilità al 30.06.2007 e quella di stabilizzazione al 20.11.2007.

Con decreto del 9.02.2010, il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, AREA IV, respingeva la richiesta di equo

indennizzo proposta dal ricorrente per la patologia predetta.

Il Sig.(omissis) impugnava tale provvedimento con apposito procedimento giurisdizionale che si concludeva con sentenza di accoglimento n. 2195/2011, emessa dal Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, in data 13.10.2011.

Il Ministero dell'interno, in esecuzione della citata sentenza provvedeva quindi a riconoscere al Sig.(omissis) con D.M. del 23.04.2012 l'equo indennizzo per le patologie già rappresentate.

In costanza del trattamento di quiescenza, con apposita richiesta del 7.02.2024, il Sig.(omissis) chiedeva all'INPS, Direzione Provinciale di Avellino, il conferimento della pensione privilegiata derivante dal riconoscimento della seguente infermità: "esiti di IMA trattato con PTCA".

Con comunicazione protocollo INPS n. 105202400006265, del 20.03.2024, l'Ente Previdenziale respingeva l'istanza, sulla scorta della considerazione per cui l'articolo 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, aveva abrogato l'istituto della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall'INAIL).

Asseriva il ricorrente che la predetta determinazione negativa non avrebbe tenuto conto della circostanza per cui l'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, aveva previsto che "[...] sono abrogati gli istituti [...] della pensione

privilegiata [...] La disposizione [...] non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".

In merito al regime transitorio dell'abrogazione della pensione privilegiata, per il ricorrente sarebbero fatti salvi quindi i casi come quello di cui quivi si controverte, in cui il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio non si era concluso al momento dell'entrata in vigore della normativa citata, ma solo successivamente. Deduceva quindi che il predetto art. 6 del decreto-legge n. 201/2011 (cui si fa riferimento nella nota di reiezione dell'INPS alla domanda di pensione diretta di privilegio presentata dal ricorrente), aveva sì abrogato gli istituti della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, ma non applicandosi ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, non potrebbe avere efficacia rispetto ad un procedimento di riconoscimento di causa di servizio solo definito in data successiva.

Il riconoscimento della infermità lamentata da dipendenza da causa di servizio sarebbe stato valevole, almeno astrattamente, sia in ordine all'equo indennizzo sia ai fini della pensione privilegiata ordinaria, essendo interesse del ricorrente quello di ottenere l'accertamento della dipendenza quale diretto presupposto, una volta cessato dal servizio, per la concessione della pensione privilegiata.

Una ulteriore circostanza decisiva per ritenere la fattispecie all'esame

rientrante nella disciplina transitoria contenuta nella sopra riportata norma abrogativa sarebbe rappresentata, per il ricorrente, dal fatto che prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 461/2001 le procedure per il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata fossero diverse e separate fra loro. Con l'entrata in vigore della citata norma la procedura sarebbe stata invece unificata e razionalizzata dal legislatore, per cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce un accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Contestava altresì la determina impugnata anche sotto il profilo della mancanza di qualunque valutazione medico legale in riferimento al requisito dell'inabilità al lavoro alla data del pensionamento. Peraltro, il diniego opposto non risulterebbe suffragato da nessun accertamento compiuto, né da documentazione allegata.

Concludeva, quindi, chiedendo di: *“1) dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento di privilegio sul trattamento ordinario di pensione a far data dalla domanda in data 7.2.2024; 2) condannare l'INPS – Direzione Provinciale di Benevento, in persona del Dirigente p.t., al pagamento in favore dell'istante di quanto ad esso spettante anno per anno a far data dalla primigenia richiesta; 3) per l'effetto condannare l'INPS, in persona del Dirigente p.t., al pagamento della somma che risulterà dovuta oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo”*.

Con ogni conseguenziale statuizione con favore di competenze e spese di giudizio, e con attribuzione al procuratore antistatario.

In via istruttoria chiedeva CTU e/ o verifica medica legale ai fini della valutazione della patologia in capo al ricorrente come dipendente da fatti di servizio oltre che alla conseguente inabilità e per la ascrivibilità alle categorie di legge.

2. Con memoria del 7.03.2025 si costituiva in giudizio l'INPS, eccependo l'infondatezza della domanda per abrogazione della pensione privilegiata.

Richiamava il D.P.R. n. 461/2001, il cui art. 2, rubricato *“Iniziativa a domanda”*, prevede che: *“Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio ... Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”*.

Il successivo art. 3 stabilisce, invece, che il procedimento di accertamento della causa di servizio debba essere iniziato d'ufficio dalla pubblica amministrazione *“quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”*.

La materia dei trattamenti pensionistici di privilegio è disciplinata

dall'art. 17, che prevede che: *“Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di privilegio ... dei dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio...”*.

Riportava anche il testo dell'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973, secondo cui *“La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte”* e quello dell'art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973, secondo cui *“Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”*.

Dalla lettura in combinato delle norme sopra richiamate, l'INPS ricaverebbe che, mentre il procedimento diretto ad ottenere l'equo indennizzo può essere avviato d'ufficio da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro senza particolari limitazioni, il procedimento finalizzato a conseguire la pensione di privilegio può iniziare d'ufficio solo nel caso in cui *“il dipendente cessi dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”*, mentre in

ogni altro caso il trattamento privilegiato è liquidato a domanda, da presentarsi entro il termine di decadenza previsto dall'art. 169 D.P.R. n. 1092/1973.

Alla luce di tale normativa, per l'Istituto previdenziale parrebbe evidente che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente effettuato dalla C.M.O di Avellino con il verbale del 27.11.2008 non potrebbe essere considerato, in mancanza anche della contestuale cessazione dal servizio ovvero della presentazione di domanda amministrativa di pensione di privilegio, quale avvio di un procedimento di pensione privilegiata.

Il ricorrente non era cessato dal servizio nell'anno 2008, bensì nel mese di gennaio 2024, cioè 16 anni dopo l'accertamento effettuato dalla C.M.O., e la cessazione dal servizio non era avvenuta per inabilità, ma a seguito del riconoscimento della pensione di vecchiaia (circostanza provata dall'allegata visura informatica della pensione); per cui la cessazione non sarebbe avvenuta in conseguenza della infermità accertata dalla C.M.O. nell'anno 2008.

In definitiva, secondo l'INPS, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011, il ricorrente non aveva in corso nessun procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere la pensione di privilegio, e, non essendo il ricorrente cessato dal servizio nell'anno 1996, in conseguenza delle patologie accertate in tale anno, la pubblica amministrazione datrice di lavoro non aveva nessun onere o facoltà di instaurare d'ufficio tale procedimento.

Premesso che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

è condizione per l'attribuzione del trattamento di privilegio, il ricorrente avrebbe potuto tempestivamente presentare domanda già nell'anno 1996 ovvero comunque prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011, per l'attribuzione della stessa.

L'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, quando si riferisce ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore del decreto (e cioè il 6.12.2011), riguarda gli iscritti che, cessati dal servizio prima del 6.12.2011, avevano già richiesto la pensione di privilegio. I soggetti cessati dal servizio successivamente al 6.12.2011 non potevano avere in corso nessun procedimento di riconoscimento, per cui non potevano più presentare domanda di pensione privilegiata.

In proposito, veniva evidenziato che era lo stesso ricorrente ad affermare di avere presentato la domanda di pensione privilegiata all'INPS in costanza del trattamento di quiescenza, con apposita richiesta del 7.02.2024; e quindi in data ampiamente successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011.

All'INPS non risulterebbe la presentazione di alcuna domanda di pensione privilegiata antecedente all'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011; tanto meno il ricorrente avrebbe rappresentato l'esistenza di ulteriori domande oltre a quella del 7.02.2024.

L'INPS eccepiva altresì l'assenza di inabilità al servizio. Il ricorrente non avrebbe allegato, né provato, né avrebbe chiesto di provare che l'infermità indicata abbia determinato la sua inabilità al servizio, per cui il ricorso andrebbe respinto anche per carenza di allegazione e

prova del requisito medico-legale.

Concludeva quindi per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

3. All'udienza del 17.06.2025 erano presenti l'Avv. Mautone per parte ricorrente, l'Avv. Tellone per l'INPS, che si riportavano ai propri scritti difensivi depositati in atti.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio mira all'accertamento del diritto del ricorrente, funzionario amministrativo presso il Ministero dell'interno, alla pensione privilegiata e alla conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione della suddetta pensione, derivante dal riconoscimento dell'infermità, da cui asserisce di essere affetto, come dipendente da causa di servizio, a far data della domanda del 7.02.2024.

2. Più in particolare, il ricorrente rappresenta che, con verbale del 27.11.2008, emesso nel corso del rapporto di lavoro, la Commissione Medica di Verifica di Avellino lo aveva giudicato affetto da: "esiti di IMA trattato con PTCA", patologia ascrivibile alla Tabella A, settima categoria, ai fini dell'equo indennizzo, fissando la data di conoscibilità al 30.06.2007 e quella di stabilizzazione al 20.11.2007.

Con decreto del 9.02.2010 il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, AREA IV, aveva respinto la richiesta di equo indennizzo. Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 2195/2011, aveva annullato il diniego e riconosciuto il diritto all'equo indennizzo, poi concesso dal Ministero con D.M. del 23.04.2012. In data 7.02.2024,

poi, il ricorrente aveva presentato domanda di pensione privilegiata, respinta dall'INPS.

3. Venendo al merito, alla luce della giurisprudenza di questa sezione in riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto di odierna cognizione (*ex plurimis*, Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 304/2020), il ricorso è da ritenere infondato.

È utile ricordare che l'art. 6 ("Equo indennizzo e pensioni privilegiate") del decreto legge n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, prevede testualmente che *"Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data"*.

Orbene, alla data di entrata in vigore della richiamata disposizione (6.12.2011, coincidente con la data di pubblicazione in G.U.), il ricorrente prestava ancora attività lavorativa, essendo stato collocato in quiescenza dal gennaio 2024, e non aveva presentato alcuna domanda di pensione privilegiata.

Muovendo da tali premesse, se il diritto a pensione non era ancora sorto, il termine per la presentazione della relativa domanda non avrebbe potuto iniziare a decorrere e, quindi, a fortiori, nemmeno “venire a scadenza”.

Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, *“le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della medesima. Solo così può avere senso valutare la sopravvivenza del diritto alla norma; laddove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più”* (v. Sez. App. Sicilia n. 26/2017; Sez. II/A n. 268/2018)” (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 304/2020).

Del tutto irrilevante, inoltre, ai fini dell’applicazione del regime transitorio è la circostanza che l’interessato abbia ottenuto in servizio il riconoscimento dell’equo indennizzo - istituto tipico del rapporto di pubblico impiego - stante l’evidente differenza rispetto all’istituto della pensione privilegiata ordinaria, avente natura previdenziale e soggetto, a differenza del primo, alla cognizione di questa Corte (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 304/2020).

Il ricorrente, peraltro, non è cessato dal servizio per inabilità al lavoro, bensì, come detto da gennaio 2024, per cui è evidente che la cessazione non è avvenuta in conseguenza delle infermità acclarate dalla C.M.V. di Avellino in data 27.11.2008 in sede di accertamento della dipendenza delle patologie sofferte, nonostante le quali lo stesso ha

potuto continuare a lavorare per diversi anni.

In ragione della mancata cessazione per inabilità, la pubblica amministrazione datrice di lavoro, in base all'art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973 non aveva alcun onere o facoltà d'instaurare d'ufficio tale procedimento (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 304/2020).

Pertanto, il caso di specie non rientra né tra i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201/2011, non è ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, né tra i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data, ipotesi previste quali casi di esclusione della normativa che ha abrogato la pensione privilegiata.

Nemmeno ricorre l'ipotesi dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, in quanto all'epoca l'unico procedimento instaurato era quello relativo all'ottenimento dell'equo indennizzo. Al riguardo è consolidato orientamento del giudice d'appello quello, per cui *“occorre ribadire quanto ormai cristallizzato dalla giurisprudenza contabile secondo la quale in assenza di specifica richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, non può farsi luogo ad alcun riconoscimento, attesa la sostanziale differenza fra gli istituti dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, di modo che, la pendenza del procedimento amministrativo di riconoscimento del primo non può automaticamente implicare, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sussistenza di analogo iter procedimentale per il riconoscimento del trattamento di privilegio essendo sempre necessaria una espressa manifestazione di volontà per la richiesta della pensione privilegiata,*

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 74326	
	<i>nel caso di specie effettuata ben oltre il termine ivi indicato” (Sez. Prima App., sent. n. 296/2023).</i>	
	La posizione dell’interessato non si può inoltre ricomprendere tra le categorie di personale (sicurezza, difesa, soccorso pubblico) per le quali l’istituto della pensione di privilegio ancora sussiste, trattandosi di diversa attività di lavoro e cioè quella di funzionario amministrativo del Ministero dell’interno.	
	Poiché quindi nel caso di specie trova applicazione il citato art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 201/2011, ai sensi del quale <i>“Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata”</i> , ne consegue che il ricorso, con cui si chiede il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, è infondato e deve essere respinto.	
	6. Data la natura della controversia, si ritiene equo compensare le spese di lite.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 17.06.2025	
	14	

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 74326	
	Il Giudice	
	Alessandra Molina	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 02.07.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere	
	omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del	
	ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	Depositata in Segreteria il giorno	
	02.07.2025	
	15	

Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 74326

(f.to digitalmente)